

Regolamento interno per le procedure di ammissione, sospensione ed esclusione degli associati

Articolo 1

Il presente regolamento è redatto in conformità a quanto previsto e scritto nello Statuto dell'Associazione *Icché Ci Vah Ci Vole APS*.

L'Organo di amministrazione può predisporre ed approvare altri Regolamenti per disciplinare specifiche attività associative.

Articolo 2

Le presenti norme e le modifiche ad esse apportate sono impegnative e valide per tutti gli Associati, a partire dalla data di delibera e approvazione del Regolamento stesso da parte dell'Organo di amministrazione. Quest'ultimo deve consentire a tutti gli associati di avere notizia e di poter consultare il Regolamento nella sua ultima versione. Gli associati hanno tutti il diritto di recesso dall'Associazione, nei modi previsti dallo Statuto, qualora non accettassero le modifiche apportate a quest'ultimo.

Articolo 3

Il presente Regolamento, in osservanza dello Statuto, disciplina la procedura di ammissione, sospensione ed esclusione degli associati dell'Associazione.

Ogni associato, al momento della richiesta di iscrizione all'Associazione è tenuto a prendere visione dello Statuto e del Regolamento.

Articolo 4

Possono divenire associati le persone fisiche, anche di nazionalità straniera, le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, anche aventi sede all'estero, che:

- condividano le finalità e gli scopi dell'Associazione;
- partecipino alle attività dell'Associazione con la loro opera, competenze e conoscenze;
- versino ogni anno il contributo associativo nelle forme e nella misura stabilita dall'Organo di amministrazione a norma dello Statuto;
- presentino richiesta scritta di ammissione all'Organo di amministrazione contenente l'indicazione dei dati essenziali. Tali dati essenziali sono:
 - > per le persone fisiche, il nome, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza, l'indirizzo e-mail;
 - > per le persone giuridiche, la denominazione, gli estremi dell'atto di costituzione, il codice fiscale, la sede legale, l'indirizzo e-mail e l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- dichiarino di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto e i regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

La domanda di ammissione ad associato da parte di persone fisiche può essere presentata con due differenti modalità:

- invio e/o consegna di modulo scritto alla sede legale dell'Associazione;
- compilazione di apposito modulo presente sul sito dell'Associazione (<https://lumen.fi.it/associati/>).

La domanda di ammissione dell'associato persona fisica può essere presentata:

- da chi esercita la potestà genitoriale su minore a favore di quest'ultimo;

- con estensione a tutto il proprio nucleo familiare, dovendosi intendere per “nucleo familiare” quello composto da “familiari” definiti come persone con le quali si condivide la stessa residenza e se ne abbia dichiarato all'anagrafe la convivenza come familiare.

La domanda di ammissione ad associato da parte di persone giuridiche può essere presentata esclusivamente a mezzo di invio e/o consegna di modulo scritto alla sede legale dell'Associazione, allegando obbligatoriamente copia dello Statuto vigente, delibera dell'organo assembleare o suo assimilato di partecipazione all'Associazione e dichiarazione ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000 da parte del legale rappresentante della sua qualifica, del possesso dei poteri necessari e della conformità agli originali dei documenti allegati.

A fronte della presentazione della domanda di ammissione ad associato mediante invio e/o consegna di modulo scritto alla sede legale dell'Associazione, l'Organo di amministrazione assume la delibera collegiale di ammissione o di reiezione a maggioranza dei membri presenti, comunque a norma dello Statuto.

Nel solo caso della presentazione della domanda a mezzo di compilazione telematica del modulo presente sul sito dell'Associazione (<https://lumen.fi.it/associati/>), l'Organo di amministrazione potrà delegare uno o più dei propri membri, i quali – congiuntamente o disgiuntamente – potranno decidere l'ammissione o la reiezione della domanda, previa verifica in originale del documento di identità del proponente l'adesione ed eventuale colloquio conoscitivo. Solo in questa ipotesi, verrà comunicata personalmente l'ammissione al proponente, subordinata al contestuale ricevimento della quota sociale, e si darà luogo alla immediata trascrizione sul libro degli Associati dei dati del nuovo associato mediante procedimento di ammissione con ratifica finale dello stesso da parte del legale rappresentante dell'Associazione.

Nel caso in cui la compilazione del modulo presente sul sito dell'Associazione avvenisse il giorno stesso della presentazione del proponente presso la sede di svolgimento delle attività associative, il soggetto delegato dall'Organo di amministrazione che si trovasse a valutare tale domanda richiederà alcune informazioni al proponente, tra le quali anche le modalità di presentazione dell'Associazione, in modo da poter – contestualmente, nel caso lo ritenesse opportuno – assumere debite informazioni da parte dell'associato che abbia proceduto alla stessa.

In caso di deliberazione di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo di amministrazione ha 120 giorni per comunicarne per scritto agli interessati le motivazioni. Gli interessati, entro 30 giorni dalla comunicazione, possono domandare all'Organo di controllo, se nominato, o all'apposito Collegio di garanzia che si pronuncerà sull'istanza alla successiva convocazione.

La qualifica di associato dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato. Il contributo associativo non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. La qualifica di associato è personale e quindi intrasmissibile.

Le persone giuridiche partecipano nella persona di un loro rappresentante.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Articolo 5

Gli associati si suddividono in tre categorie (partecipanti, attivisti e *changemaker*), ognuna identificata sulla base della relazione tra associato e associazione, pur mantenendo la parità tra associati nell'elettorato attivo e nella possibilità di definizione degli indirizzi associativi e della composizione degli organi sociali.

Le categorie di associati si distinguono come di seguito:

- i) i partecipanti sono coloro che partecipano alle attività dell'associazione come fruitore e/o come sostenitore;
- ii) gli attivisti sono coloro che partecipano alle attività dell'associazione soprattutto dal punto di vista gestionale, operativo e più in generale fattivamente, non (o non solo) come fruitore e/o sostenitore;
- iii) i *changemaker* sono coloro che mettono a disposizione il proprio tempo, le proprie energie e le proprie risorse (competenze, network, ecc.) a favore della compagine associativa e dell'associazione (a semplice titolo indicativo, membri dell'Organo di amministrazione, responsabili delle aree di attività dell'Associazione, responsabile del coordinamento).

Le persone giuridiche possono assumere solo la qualifica di associati "partecipanti".

La modifica della descrizione di una o più categorie di associati deve essere deliberata dall'Organo di amministrazione.

Articolo 6

Ogni associato è tenuto a partecipare alla vita associativa, sostenendo l'Associazione e uniformandosi alle prescrizioni dello Statuto e alle delibere dell'Organo di amministrazione e della Assemblea.

Tutti gli associati hanno uguali diritti ed uguali doveri.

Tutti gli associati hanno diritto di partecipazione alle varie istanze direttive della associazione, ma per partecipare alle votazioni debbono avere compiuto il diciottesimo anno di età. Pertanto, laddove iscritti minorenni, il diritto di voto spetterà al soggetto che eserciti su questi ultimi la potestà genitoriale.

Articolo 7

La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o decesso.

Gli associati possono in ogni momento recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Presidente dell'Associazione, con un preavviso di almeno 15 giorni e fermo restando il dovere di adempimento delle eventuali obbligazioni assunte.

L'Organo di amministrazione decide l'esclusione degli associati:

- a) in caso di indicazione di informazioni false, errate o comunque non esatte al momento della richiesta di ammissione ad associato (a semplice titolo esemplificativo e non esaustivo, non corretta indicazione della potestà genitoriale su minore, indicazione non corretta dei familiari, false dichiarazioni rilasciate al momento del colloquio con il delegato dell'Organo di amministrazione, ecc.);
- b) per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
 - inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto nel termine di 30 giorni dalla deliberazione dell'Organo di amministrazione sulla quota associativa;

- condotta incompatibile con gli scopi e le finalità dell'Associazione di cui allo Statuto e con il dovere di collaborare con gli altri componenti della Associazione;
- comportamento che rechi danni materiali e/o all'immagine dell'Associazione.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento a qualsiasi titolo del pacchetto di controllo o sua variazione;
- ricorso al mercato del capitale di rischio;
- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedura di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Nel caso di modifica della qualifica di associato:

- gli associati possono in ogni momento dichiarare la propria volontà di modificare la propria qualifica, dimostrando di possedere i requisiti richiesti, dandone comunicazione scritta al Presidente dell'Associazione, il quale dovrà, sentito l'Organo di amministrazione, procedere o comunicare all'associato l'impossibilità di procedere. Resta fermo il dovere di adempimento delle eventuali obbligazioni assunte;
- laddove non vi siano i presupposti per l'esclusione dell'associato dall'Associazione, l'Organo di amministrazione decide la modifica della categoria di appartenenza di un associato per difetto dei requisiti richiesti e/o per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dall'appartenenza ad una categoria di associati.

Articolo 8

Se, durante le attività dell'Associazione e/o nei luoghi e negli spazi ad essa affidati a più vario titolo e/o in situazioni pubbliche o private in cui la presenza dell'associato sia riconducibile all'Associazione, l'associato abbia condotte – anche omissive – tali da rendere probabile un danno (materiale, di immagine, ecc.) all'Associazione e/o a terzi, ciascun membro dell'Organo di amministrazione avrà il diritto, la facoltà ed il potere di allontanare tale associato dalle attività e/o dei luoghi e/o spazi dell'Associazione e comunque di sospendere immediatamente la sua qualifica di associato mediante comunicazione verbale.

Entro 3 giorni l'Organo amministrativo dovrà confermare il provvedimento di sospensione e domandare entro 5 giorni giustificazioni scritte all'associato. Nel caso in cui tali motivazioni non fossero comunicate o fossero ritenute insufficienti, sarà valutato dall'Organo di amministrazione la delibera di esclusione. Nel caso in cui non fosse ritenuto necessario procedere ad esclusione, l'Organo di amministrazione dovrà comunicare la data finale del periodo di sospensione.

Gli interessati, entro 30 giorni dalla comunicazione, possono domandare all'Organo di controllo, se nominato, o all'apposito Collegio di garanzia che si pronunci sull'istanza di riesame del provvedimento adottato dall'Organo di amministrazione.

Articolo 9

L'Associazione opera nel rispetto della normativa vigente in materia di dati personali.

Il titolare del trattamento è *Icchè Ci Vah Ci Vole APS*.

I dati sono confluiti in una banca dati e sono, pertanto, oggetto di trattamento automatizzato oltre che cartaceo, trattamento teso a garantire il rapporto associativo e per monitorare l'attività svolta dall'Associazione. Tale trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti i cui dati sono trattati.

L'informativa sul trattamento dei dati è notificata agli associati ed è pubblicata sul sito web dell'Associazione.